

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1665 del 31/03/2023
Oggetto	DPR 59/2013, LR 13/2015 - DITTA AMICIZIA SOLIDARE SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE LEGALE IN FAENZA, VIA OSPITALACCI 154 E ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN FAENZA, VIA PANA N. 129 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 3994 DEL 24/12/2015
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1728 del 31/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno trentuno MARZO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - DITTA **AMICIZIA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE** CON SEDE LEGALE IN FAENZA, VIA OSPITALACCI 154 E ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN FAENZA, VIA PANA N. 129 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.3994 DEL 24/12/2015.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3994 del 24/12/2015 a favore della Amicizia Solidale Soc. Coop. Sociale (C.F./P.IVA 02329340398), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Ospitalacci n. 154 e attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in Comune di Faenza, Via Pana n. 129, comprensiva della comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali e scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

VISTA l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 3994 del 24/12/2015, presentata dalla Amicizia Solidale Soc. Coop. Sociale (C.F./P.IVA 02329340398) allo Sportello ARPAE Romagna-Comune di Faenza e acquisita da questo Servizio SAC con Pg. 2023/50445 – pratica Sinadoc 14122/2023, con la quale si richiede l'aggiornamento, per determinate tipologie di rifiuti (di cui all'Allegato C all'AUA n. 3994/2015, relativo alle condizioni e prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato) dei singoli quantitativi massimi annui ammessi a recupero mantenendo comunque invariato il quantitativo totale già fissato in 1.671,5 tonn;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- DM 05/02/98 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR n. 286 del 14 febbraio 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 15);
- DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica ARPAE Sinadoc **14122/2023** emerge che:

- con provvedimento della Provincia di Ravenna n.3994 del 24/12/2015 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA a favore della Amicizia Solidale Soc. Coop. Sociale (C.F./P.IVA 02329340398), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Ospitalacci n. 154 e attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in Comune di Faenza, Via Pana n. 129, comprensiva dell'iscrizione n. 262, classe 6, nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per l'esercizio dell'operazione di messa in riserva (R13), a norma dell'art. 6 del DM 5 febbraio 1998 per le seguenti tipologie di rifiuti (Allegato 1 – Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi): 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 6.1 – 7.1 – 8,5 – 8.9 – 9.1 – 16.1 e comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche in acque superficiali;
- il quantitativo massimo annuo ammesso a recupero è pari a 1.671,5 t/anno (Classe 6, DM 350/98);
- la modifica non sostanziale richiesta è relativa all'adeguamento (diminuzione e/o aumento) dei quantitativi massimi ammessi a recupero (R13) per alcune tipologie di rifiuti e precisamente:
 - per la tipologia 1.1 da 250 tonn a 100 tonn,
 - per la tipologia 6.1 da 250 tonn a 100 tonn,
 - per la tipologia 9.1 da 50 tonn a 450 tonn,
 - per la tipologia 16.1 da 250 tonn a 150 tonnmantenendo comunque invariata la classe di attività (Classe 6 che prevede un quantitativo inferiore a 3.000 t/anno);
- Le autorizzazioni relative allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali e scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui agli allegati A) e B) del provvedimento n. 3994/2015 non sono oggetto della presente modifica non sostanziale e rimangono, pertanto, invariate;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 21/03/2023. Risultando esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 non risultava necessario acquisire documentazione integrativa;

ACCERTATO che la Ditta Amicizia Solidale Soc. Coop. Sociale ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE;

RISPETTO agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stata accertata l'iscrizione della Amicizia Solidale Soc. Coop. Sociale nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Ravenna;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Amicizia Solidale Soc. Coop. Sociale nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Faenza, Via Pana n. 129;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di modifica non sostanziale di AUA nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3994 del 24/12/2015, nei confronti di Amicizia Solidale Soc. Coop. Sociale (C.F./P.IVA 02329340398), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Ospitalacci n. 154 e attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in Comune di Faenza, Via Pana n. 129, e fatti salvi i diritti di terzi;

Sono inoltre fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

2. **DI DARE ATTO** che l'**Allegato al presente provvedimento**, denominato Allegato C) relativo alle condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato, **sostituisce** l'**allegato C al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3994 del 24/12/2015**;
3. **DI CONFERMARE** tutte le restanti condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento della Provincia di Ravenna n.3994/2015 sopra richiamato, **non oggetto della presente modifica non sostanziale**;
4. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI MANTENERE inalterata la **validità dell'AUA pari a 15 anni a partire dalla data del precedente rilascio all'interessato da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che la presente modifica non sostanziale dell'**AUA** diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone anche efficacia**;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE, Distretto di Faenza-Bassa Romagna, esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta interessata, al Servizio Territoriale Arpae di Faenza-Bassa Romagna e al SUAP territorialmente competente per la trasmissione agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina per eventuali adempimenti di competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

Condizioni:

✓ La Ditta è iscritta al n. **262**, classe **6**, del registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e smi)</i>	Operazione di recupero <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e smi)</i>	Quantitativi massimi ammessi (t/anno)
<i>1.1 Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi</i> CER 150101 - 150105 - 150106 - 200101	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	100
<i>2.1 Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro</i> CER 101112 - 150107- 160120 - 170202 - 191205 - 200102	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	150
<i>3.1 Rifiuti di ferro acciaio e ghisa</i> CER 100210 - 120101 - 120102 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	250
<i>3.2 Rifiuti di metalli ferrosi e loro leghe</i> CER 110501 - 120103 - 120104 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	250
<i>3.3 Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio di accoppiati carta plastica e metallo</i> CER 150104 - 150105 - 150106 - 191203	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	60
<i>3.4 Rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe</i> CER 120103 - 120104 - 200140	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	1
<i>3.5 Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato</i> CER 150104 - 200140 -	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	60
<i>6.1 Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico chirurgici</i> CER 020104 - 150102 - 170203 - 191204 - 200139	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	100

Tipologia di rifiuti <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e smi)</i>	Operazione di recupero <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e smi)</i>	Quantitativi massimi ammessi (t/anno)
7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali privi di amianto CER 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	90
8.5 Trucioli, ritagli ed altri rifiuti in cuoio CER 040109	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	0,5
8.9 Indumenti, accessori di abbigliamento, ed altri manufatti tessili confezionati post consumo CER 191208 - 200110 - 200111	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	10
9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno CER 030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	450
16.1 Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: c) segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero CER 030101 - 030105 - 030301 h) scarti di legno non impregnato CER 030101 - 150103 - 200138 l) rifiuti lignei cellullosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale CER 200201	R13 (art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	150

Prescrizioni:

1. I rifiuti di cui alle tipologie sopraelencate (Allegato 1 – Suballegato 1 al DM 05/02/98 e smi) messi in riserva (R13) devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
2. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti.
3. I rifiuti messi in riserva devono essere stoccati separatamente per tipologia di rifiuti in cumuli e/o contenitori, opportunamente segnalati con l'indicazione del rispettivo codice Cer. I contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti in essi collocati.
4. La messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti stessi, compromettendone il successivo recupero.
5. La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.